

REGOLAMENTO PER LE ADUNANZE CONSILIARI

Disposizioni preliminari

ART. 1

Le adunanze del Consiglio Comunale sono disciplinate, oltre che dalla legge e dai regolamenti generali, dalle seguenti norme.

ART. 2

Le adunanze del Consiglio sono tenute nell'apposita sala del Palazzo di Città.

Solo in casi eccezionali e per gravi motivi, specie di ordine pubblico, le adunanze possono essere tenute fuori del Palazzo di Città. La Giunta Municipale, in tali casi e con apposita deliberazione motivata, fissa il luogo in cui dovranno essere tenute le adunanze. Il Sindaco ne dà conoscenza ai cittadini mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio.

ART. 3

Nei giorni di adunanza del Consiglio, e dalle prime ore del mattino, resta esposta al balcone centrale del Palazzo di Città la bandiera del Comune.

Della convocazione - Del numero legale - Dell'approvazione del processo verbale

ART. 4

I Consiglieri Comunali non residenti nel territorio comunale di Salerno, ai fini della notifica degli atti relativi all'espletamento del mandato, eleggono domicilio speciale presso la sede del proprio gruppo consiliare di Palazzo di Città.

ART. 4 bis

- 1) Il Consiglio Comunale è convocato in sedute ordinarie o di urgenza ;
- 2) Per le sedute ordinarie, il Consiglio Comunale è convocato con avvisi scritti notificati presso il domicilio dei Consiglieri Comunali e degli Assessori almeno quattro giorni utili prima della data fissata per l'adunanza;
- 3) Per le sedute di urgenza, il Consesso è convocato con avvisi scritti notificati presso il domicilio almeno ventiquattro ore prime dell'adunanza; ma, in tali casi, qualora la maggioranza dei Consiglieri Comunali lo richieda, le deliberazioni possono essere differite al giorno seguente;
- 4) Ai fini della validità dei termini di cui ai commi precedenti, non si computa il giorno in cui avviene la notifica. Per giorni utili si intendono quelli nei quali è possibile consultare gli atti relativi agli argomenti inseriti all'ordine del giorno;
- 5) Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ora e l'elenco degli argomenti da trattare.

Quando la convocazione del Consiglio sia, ai sensi di legge, richiesta da parte dei Consiglieri, la domanda deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Se la convocazione è richiesta di urgenza, ne devono essere illustrati i motivi.

ART. 6

L'iniziativa degli affari da trattare spetta, in via di massima, al Sindaco, all'Autorità Governativa—alla quale riavrà essere inviato un esemplare dell'ordine del giorno—ed ai Consiglieri. Gli affari di iniziativa dei Consiglieri vanno iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva alla data di presentazione della relativa proposta.

ART 7

Il deposito nell'Ufficio di Segreteria degli atti relativi agli oggetti da trattare dovrà essere fatto, contemporaneamente, alla diramazione degli avvisi di convocazione.

ART. 8

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta da chi come per legge.

All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Sindaco, o chi per lui, fa procedere all'appello nominale dei Consiglieri presenti. Qualora questi non siano nel numero prescritto per la validità delle adunanze, il Sindaco potrà disporre che si proceda, a congrui intervalli di tempo, ad un secondo ed, eventualmente, ad un terzo appello. Comunque, l'inizio dell'adunanza non potrà essere protratto oltre un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione. Qualora i Consiglieri presenti non risultino in numero legale, il Sindaco ne farà dare atto a verbale, con riserva di procedere a novella convocazione.

Nella successiva adunanza, il Sindaco darà lettura dei nomi dei Consiglieri assenti senza giustificato motivo in quella precedente.

In seconda convocazione, la seduta è valida, purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

ART. 10

Il Presidente dirige le discussioni; dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta; fa procedere alle votazioni. Egli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare la osservanza delle leggi e dei regolamenti. In caso di tumulto, può sospendere la seduta e può, anche, richiedere l'intervento della forza pubblica, per fare espellere, e, se del caso, arrestare chi è causa del disordine. Di tali incidenti dovrà essere fatta menzione nel processo verbale.

ART. 11

Il pubblico prenderà posto nell'apposito recinto, ove è vietato accedere con armi, bastoni e simili. Esso dovrà rimanere in silenzio ed a capo scoperto. Nessuna persona estranea può avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario Generale, i funzionari governativi, i capi ripartizione e gli altri impiegati e salariati del Comune incaricati di speciali mansioni, nonché, nell'apposito recinto ad essi destinato, i rappresentanti della stampa.

ART. 12

Accertata la presenza del numero legale per 1a validità, il Sindaco dichiara aperta l'adunanza. Questa si inizia con la lettura del processo verbale dell'adunanza precedente. Se sul processo verbale non viene fatta alcuna osservazione, esso si intenderà approvato. Occorrendo, la votazione avrà luogo per alzata e seduta.

Sul processo verbale non è concesso prendere la parola se non per proporre rettifiche, ovvero per chiarire 0 correggere il pensiero espresso nella precedente adunanza, oppure per fatto personale.

Dopo l'approvazione del processo verbale, il Consiglio dà inizio alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti segnati all'ordine del giorno, è ammessa la continuazione nel giorno successivo, purché tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso, non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo.

La nuova seduta si considera di prima convocazione.

Della discussione

ART. 14

Nessuna proposta può essere discussa se non sia segnata all'ordine del giorno.

ART. 15

Gli oggetti sono discussi nell'ordine segnato, salvo emendamenti proposti dal Sindaco o da un Consigliere.

Qualora sulla proposta inversione degli oggetti segnati all'ordine del giorno vi sia divergenza, si farà luogo a votazione per alzata e seduta.

La proposta non si riterrà approvata se non avrà ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri votanti.

ART. 16

I Consiglieri pronunziano i loro discorsi dal posto, in piedi, rivolti al Presidente o al Consiglio. I discorsi possono anche essere letti e devono riflettere, unicamente, le proposte in discussione. In caso contrario, il Presidente può richiamare all'ordine il Consigliere e, ove questi persista nel divagare, può inibirgli la parola. Sono vietate le discussioni fra Consiglieri.

ART. 17

Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver data la parola al relatore, la concede a quei Consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza.

Ciascun Consigliere può presentare al Sindaco uno o più emendamenti.

Chiusa la discussione, nessun emendamento può essere accettato.

Ove due Consiglieri lo richiedano, all'infuori del proponente, la discussione dell'emendamento o degli emendamenti sarà rinviata alla successiva adunanza.

ART. 19

Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

Nessuno dei Consiglieri può prendere la parola più di due volte sullo stesso oggetto o sui singoli punti posti in votazione. E' permesso, soltanto, un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione d'ordine. In ogni caso nessun intervento può eccedere la durata di dieci minuti. La Conferenza dei Capigruppo disporrà tempi più ampi per la trattazione del PRG e del Bilancio ed ulteriori argomenti di particolare rilevanza.

ART. 20

Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola, deve indicare in che consista il fatto personale.

ART. 21

E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo col quale sia stata posta la questione e col quale si intenda procedere alla votazione. Sulla mozione d'ordine decide il Sindaco.

Qualora la decisione del Sindaco non sia accettata dal Consigliere che ha elevata la mozione, la decisione spetta al Consiglio, che provvede con votazione per alzata e seduta.

ART. 22

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

Durante e immediatamente dopo la discussione, ma prima della votazione, possono essere presentati ordini del giorno. Questi saranno votati, dopo esaurita la discussione dell'argomento. L'ordine del giorno puro e semplice, cioè quello che rappresenta la naturale conclusione dell'affare in discussione, ha la precedenza fra tutti e la sua approvazione comporta la decadenza di qualsiasi altro ordine del giorno in proposito.

Nessun Consigliere può presentare più di un ordine del giorno sul medesimo affare; può però ritirare quello che ha presentato e sostituirlo con un altro.

ART. 24

Ciascun Consigliere può, inoltre, porre questioni pregiudiziali o sospensive.

Sono questioni pregiudiziali quelle che riguardano la opposizione alla discussione di un dato argomento.

Sono questioni sospensive quelle con le quali si chiede il rinvio della discussione o della deliberazione su di un dato argomento.

ART. 25

Le pregiudiziali e le sospensive devono essere presentate prima che si inizi la discussione. Esse sono poste immediatamente in votazione.

Nel corso della discussione, le pregiudiziali e le sospensive non possono essere presentate se non con domanda sottoscritta da almeno cinque Consiglieri. In tal caso, esse sono poste in votazione prima che si prosegua alla discussione, la quale dovrà essere interrotta nel caso dello accoglimento della pregiudiziale o della sospensiva.

Sulle pregiudiziali e sulle sospensive non possono parlare più di due Consiglieri, dei quali l'uno a favore e l'altro contro.

Le votazioni sulle pregiudiziali e sulle sospensive seguono per alzata e seduta

ART. 26

Il Consiglio, su richiesta di almeno cinque Consiglieri, può dichiarare chiusa la discussione. Sulla domanda di chiusura non possono parlare più di due Consiglieri: l'uno favorevole e l'altro contrario, brevemente e per una sola volta, salvo il diritto di coloro che abbiano già chiesto la parola.

ART. 27

Chiusa la discussione, non si può ottenere la parola se non per svolgere il proprio ordine del giorno. Il discorso dovrà essere brevissimo e, in ogni caso, non può durare più di dieci minuti.

Ogni Consigliere può chiedere che si votino separatamente le singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta.

ART. 29

Il Sindaco, gli Assessori o il relatore possono, dopo che la discussione è stata chiusa, dichiarare solo se mantengano le loro conclusioni, se accettino o respingano ordini del giorno o emendamenti presentati, o per semplici dichiarazioni chiarificatrici.

Della votazione

ART. 30

La votazione è pubblica o segreta, secondo le norme di legge.

ART. 31

Il voto finale sulle proposte—meno nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento—si dà nel modo che, volta per volta, sarà indicato dal Presidente.

Per la votazione mediante appello nominale, basta la istanza di un solo Consigliere.

ART. 32

Nessuno può avere la parola durante la votazione, tranne che per dichiarazione di voto.

Le dichiarazioni di voto non possono eccedere la durata di cinque minuti.

ART. 33

Per la votazione con appello nominale, il Presidente chiarisce il significato del « si » e del « no » . La votazione procede secondo l'ordine alfabetico dei Consiglieri.

ART. 34

Nel caso che la votazione segua per alzata e seduta e il risultato sia dubbio, il Sindaco può disporre che essa venga ripetuta col medesimo sistema.

Per la votazione a schede segrete, il Presidente chiama per lo scrutinio delle schede tre Consiglieri. dei quali due della maggioranza ed uno della minoranza.

Per le votazioni a schede segrete non sono ammesse dichiarazioni di voto.

ART. 36

Il risultato della votazione viene proclamato dal Presidente con la formula : « La proposta è approvata con... voti favorevoli e... voti contrari »; ovvero: « La proposta non è approvata, per aver votato contro... Consiglieri e a favore... Consiglieri ».

Delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni

ART. 37

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare raccomandazioni.

ART. 38

L'interrogazione consiste nella domanda se un qualche fatto sia vero, se di esso sia stata informata l'Amministrazione e se questa, nel caso il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

Le interrogazioni sono poste, senz'altro e secondo la data di presentazione, all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare.

In principio di seduta, il Sindaco o l'Assessore del ramo dà lettura delle interrogazioni e risponde a ciascuna di esse.

L'interrogante che non si trovi presente al momento della risposta si intende abbia rinunziato alla interrogazione.

La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o non soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà eccedere minuti dieci.

ART. 39

Nel presentare la interrogazione, il Consigliere dichiara se intenda avere risposta per iscritto. In tal caso, il Sindaco, nella assenza dell'interrogante dalla seduta, dichiara di aver risposto per iscritto e dà lettura di tale risposta, senza entrare, in qualsiasi modo, nell'argomento.

Nessun Consigliere può svolgere più di due interrogazioni nella stessa seduta.

ART. 41

Trascorsa un'ora dall'inizio della seduta, il Sindaco dovrà rinviare le altre interrogazioni all'adunanza successiva.

ART. 42

Un Consigliere che intenda rivolgere una interpellanza, ne farà domanda per iscritto, senza motivazione.

La interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare.

La interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, secondo la data di presentazione.

Nessun Consigliere può svolgere più di due interpellanze nella stessa seduta.

Trascorsa un'ora dalla seduta, il Sindaco dovrà rinviare le altre interpellanze all'adunanza successiva.

ART. 43

Dopo le spiegazioni date dal Sindaco, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto.

L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco deve presentare una mozione.

Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi Consigliere può farlo, limitatamente all'argomento della interpellanza.

Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.

ART. 44

Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da un'interpellanza, purché sia sottoscritta da almeno tre Consiglieri.

La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.

Nessun Consigliere può svolgere più di due mozioni, nella stessa seduta. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente, prima della votazione sulla mozione.

La discussione e la votazione delle mozioni hanno luogo secondo le norme di ordine generale.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

ART. 46

Qualora un'interrogazione, un'interpellanza o una mozione sia stata iscritta all'ordine del giorno di due sessioni e non si sia determinata un'ulteriore data per il suo svolgimento, essa si intende decaduta, e verrà cancellata dall'ordine del giorno.

ART. 47

Al principio di ogni adunanza, possono farsi delle raccomandazioni al Sindaco e alla Giunta.

Il Consigliere che raccomanda, non può parlare più di dieci minuti, senza diritto a replica.

Il Sindaco risponde, accettando o non accettando la raccomandazione

Delle commissioni consiliari

ART. 48 *

Il Consiglio può sempre procedere alla nomina di Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni.

ART. 49

Delle Commissioni sono chiamati a far parte Consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle loro sedute degli Assessori competenti, per informazioni o chiarimenti, in rapporto alle materie di cui trattasi.

Gli Assessori, d'altra parte, e a loro volta, possono chiedere di intervenire alle sedute delle Commissioni per opportune comunicazioni.

^{*} Vedi norme integrative a pag. 14

Ogni Commissione nomina uno o più relatori, che, ordinariamente, presentano una relazione scritta.

ART. 51

Le relazioni delle Commissioni devono pervenire al Consiglio nel termine massimo di due mesi.

Scaduto il termine, l'affare viene iscritto nuovamente all'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che il Consiglio, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine stesso.

ART. 52

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

I processi verbali di esse sono redatti a cura dei Consiglieri che avranno le funzioni di Segretario delle Commissioni; ovvero del Segretario Generale o di altro funzionario del Comune, da lui delegato, qualora lo stesso Segretario Generale sia chiamato a far parte della Commissione.

Del Segretario

ART. 53

Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario Generale con le funzioni di legge.

Nel caso di impedimento, viene chiamato a sostituirlo il Vice Segretario Generale.

Nei casi previsti dalla legge, o quando concorrano speciali motivi, che possano dar luogo ad incompatibilità, le funzioni di Segretario sono assunte dal Consigliere più giovane.

- Il Segretario procede all'appello nominale dei Consiglieri all'inizio delle sedute. Egli tiene nota dei Consiglieri iscritti a parlare; accerta il risultato delle votazioni; coadiuva, in genere, il Presidente per il buon andamento dei lavori del Consiglio.
- Il Segretario redige, inoltre, il processo verbale delle adunanze, in modo sommario, purché da esso risultino, con particolare chiarezza, i punti principali delle discussioni e le votazioni con i rispettivi risultati.
- Il verbale viene sottoscritto dal Sindaco, dal Consigliere anziano e dal Segretario.

Disposizioni finali

ART. 55

Ciascun Consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri: ma, agli effetti della discussione, è considerato come proponente il primo firmatario. Questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione, potrà essere sostituito da altro firmatario.

ART. 56

Il Sindaco può, in ogni momento, fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno; ma, su tali comunicazioni, non potrà aver luogo alcuna discussione, nè si potrà procedere a deliberazioni. Possono, però, sulle comunicazioni del Sindaco, essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

ART. 57

Ciascun Consigliere può chiedere la parola, e ha diritto di ottenerla, per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone e di date di particolare rilievo, nonché per comunicazioni di grave importanza. Tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni devono essere contenute nel limite di minuti trenta.

ART. 58

Per quant'altro non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge, nonché quelle che, in casi speciali, potrà adottare il Presidente.

Norme integrative

L'art. 48 è stato integrato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21 ottobre 19 7 5, con le seguenti norme relative alla istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti:

a) Organizzazione dei gruppi consiliari

La organizzazione dei gruppi consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i *consiglieri eletti*.

Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco.

I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio capogruppo; in mancanza, sarà considerato tale il consigliere del gruppo più anziano per legge.

b) Riunione dei capi - gruppo

I capi - gruppo possono essere convocati dal Sindaco per eventuali comunicazioni ed accordi ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.

c) Sale dei gruppi

Per l'esplicazione delle loro funzioni consiliari, debbono essere messi a disposizione dei Gruppi uno o più locali del Municipio, da fruire anche a turno stabilito e comunque atti a consentire ai singoli gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico.

d) Costituzione di commissioni consiliari permanenti

La composizione di tali commissioni è stabilita dal Consiglio e la nomina è effettuata su designazione dei Gruppi, in proporzione alla consistenza dei Gruppi medesimi.

E' in ogni caso assicurata la rappresentanza di tutti i gruppi ed è ammessa la possibilità per ciascun consigliere di far parte contemporaneamente di più commissioni.

Ciascuna commissione è presieduta da un Presidente o da un vice-presidente eletti

nel proprio seno dalla Commissione stessa.

Funge da segretario un impiegato comunale che redige il verbale della seduta.

e) Compiti delle Commissioni

Le commissioni consiliari hanno il compito di esaminare preventivamente le questioni di competenza consiliare e di esprimere su di esse il loro parere.

Possono altresì essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che Giunta e Sindaco ritengono di sottoporre loro. Nei casi di comprovata urgenza, la Giunta può portare direttamente le sue proposte al dibattito consiliare; ma, ove il Consiglio non riconosca i termini dell'urgenza, la proposta è rinviata all'esame della Commissione. Le Commissioni, su mandato del Consiglio, possono predisporre proposte di

Le Commissioni, su mandato del Consiglio, possono predisporre proposte di deliberazioni, regolamenti attuativi e lavori preparatori per interventi in determinati settori.

f) Convocazione delle commissioni

La convocazione delle Commissioni consiliari è fatta dal rispettivo Presidente e in mancanza dal vice-presidente. In difetto provvede il Sindaco, su richiesta di almeno un terzo dei membri della Commissione.

Della convocazione e dell'ordine del giorno relativo è dato avviso almeno tre giorni prima.

Il Sindaco, d'ufficio o su richiesta, può provvedere per taluni affari interessanti più Commissioni a convocare collegialmente le Commissioni stesse.

Al principio di ogni periodo consiliare possono essere costituite commissioni consiliari permanenti.

g) Validità delle sedute di commissioni

Le sedute di commissioni non sono valide se non è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

Ogni consigliere può partecipare a sedute di commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, ma senza diritto di voto e senza concorrere a formare il numero necessario per la validità della seduta.

h) Richieste di pareri e informazioni

Ciascuna commissione, prima di procedere all'esame delle questioni o proposte ad esse attribuite, può fare richiesta al Sindaco perché sia sentito il parere di altra Commissione.

Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere agli uffici ed alle aziende del Comune informazioni, notizie e documenti.

i) Nomina dei relatori

La Commissione, esaurito l'esame di ciascuna questione, affida il compito al Presidente o ad altro componente di riferire per iscritto o verbalmente al Sindaco o alla Giunta. Nel caso di parere espresso a maggioranza a riferire verranno designati due componenti: uno per la relazione di maggioranza, l'altro per quella di minoranza.

l) Termine per il pronunciamento delle commissioni

Le Commissioni devono pronunciarsi sulle questioni o proposte ad esse deferite nel termine di quindici giorni, salvo proroga concessa dal Consiglio su richiesta motivata della commissione per argomenti particolarmente complessi.

Nel caso di inadempienza, per decadenza dei termini, la questione o proposta deve essere iscritta dalla Giunta all'ordine del giorno del primo Consiglio.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 maggio 1950 n° 293 e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 21 ottobre 1975, così come modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 34 del 9.luglio .2002 e n° 12 del 3.marzo 2004.